LEGGE REGIONALE 19 DICEMBRE 1994, N. 5

Interventi finanziari a favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano[1]

Art. 1 (Finalità)

1. Allo scopo di favorire il decentramento dei servizi sul territorio a vantaggio degli operatori economici, tenendo anche conto delle peculiarità nelle valli ladine, e per la realizzazione di particolari programmi finalizzati allo sviluppo dell'imprenditoria, la Regione contribuisce, con apposito stanziamento a carico del proprio bilancio, alle spese che le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano sostengono per l'istituzione e l'apprestamento di uffici staccati in comuni della rispettiva circoscrizione provinciale, ivi comprese quelle derivanti dagli oneri attinenti alla meccanizzazione e alla informatizzazione delle strutture, nonché alle spese derivanti da attività o iniziative che le Camere stesse andranno a realizzare per l'assistenza tecnologica, informatica e di marketing a favore degli operatori economici o di formazione, informazione e ricerca a favore dell'economia.

Art. 2 (Erogazione finanziaria)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale è autorizzata a disporre un'erogazione finanziaria di lire 4.500 milioni a favore delle Camere di commercio di Trento e di

[1] In B.U. 24 dicembre 1994, n. 58 – Numero Straordinario.

Bolzano, in proporzione all'entità ed alla qualità delle iniziative promosse dalle medesime.

Art. 3 (Decentramento servizi e programmi di attività)

1. Per ottenere l'erogazione di cui all'articolo 2, gli enti interessati devono presentare, entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposita domanda all'Assessore regionale al quale è affidata la materia delle Camere di commercio, corredata dai relativi atti comprovanti il decentramento dei servizi e da uno studio specifico circa le attività ed i tempi di realizzazione degli scopi della presente legge.

2. La Giunta regionale è tenuta a sottoporre alla Commissione competente, al termine di ciascun anno finanziario, una relazione illustrativa dei programmi finanziati.

Art. 4 (Anticipazione e liquidazione)

1. Al fine di consentire alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano di affrontare tempestivamente gli oneri inerenti le attività di cui all'articolo 1 ed a seguito della presentazione della documentazione di cui all'articolo 3, può essere corrisposto, da parte della Giunta regionale, dopo la relativa approvazione, un anticipo pari ai due terzi della somma concessa.

Art. 5 (Copertura finanziaria)

1. Alla copertura dell'onere per l'attuazione della presente legge, previsto in lire 4.500 milioni a carico dell'esercizio

finanziario in corso, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al capitolo 2300 dello stato di previsione della spesa per esercizio finanziario medesimo.